

SCHEMA DI PROVVEDIMENTO

**CONDIZIONI ECONOMICHE DI ACCESSO ALLA RETE TELEFONICA
PUBBLICA IN POSTAZIONE FISSA IN OTTEMPERANZA AGLI OBBLIGHI
DI SERVIZIO UNIVERSALE**

L'AUTORITA'

NELLA riunione del Consiglio del _____ 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

VISTO il D.M. 28 febbraio 1997, n. 313600, recante "Tariffe telefoniche nazionali", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 marzo 1997, n. 55;

VISTO il D.P.R. 19 settembre 1997 n. 318, recante "Regolamento per l'attuazione delle direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";

VISTA la delibera n. 85/98 del 22 dicembre 1998, recante "Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 gennaio 1999, n. 3;

VISTA la delibera n. 286/99 del 28 ottobre 1999, recante "Disposizioni in materia di tariffazione telefonica", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 gennaio 2000, n. 20;

VISTA la delibera n. 236/00/CONS del 20 aprile 2000, recante "Autorizzazione alla società Telecom Italia alla variazione delle condizioni di offerta dei servizi di telefonia non inseriti nel meccanismo di *price cap*", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 aprile 2000, n. 98;

VISTA la direttiva n. 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, "recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita

privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori", pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 337/11 del 18 dicembre 2009;

VISTA la delibera n. 731/09/CONS del 16 dicembre 2009, recante "Individuazione degli obblighi regolamentari cui sono soggette le imprese che detengono un significativo potere di mercato nei mercati dell'accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla raccomandazione 2007/879/CE)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 15 del 20 gennaio 2010 - Suppl. Ordinario n. 13;

VISTA la nota trasmessa da Telecom Italia in data 12 giugno 2009 (prot. Agcom n. 46570 del 16/6/09) con cui la Società ha comunicato l'intenzione di modificare il contributo richiesto agli utenti, ai sensi del D.M. 28 febbraio 1997, per l'attivazione del servizio di accesso alla rete telefonica pubblica nelle aree cd. *Oltre il Perimetro Abitato* e di applicare tale contributo a tutti gli impianti "critici", ovvero con un costo superiore alla media, indipendentemente dall'ubicazione geografica;

VISTA la nota trasmessa da Telecom Italia in data 18 dicembre 2009 con cui la Società ha comunicato l'operatività delle nuove condizioni economiche a partire da dicembre 2009 precisando che la loro applicazione sarebbe stata limitata - in una prima fase - esclusivamente agli impianti che richiedono la costruzione di opere speciali quali palificazioni e scavi, indipendentemente dalla loro ubicazione geografica;

VISTI gli atti del procedimento istruttorio;

SENTITA la società Telecom Italia S.p.A. nelle date 31 marzo 2010, 14 aprile 2010, 12 maggio 2010 e 3 novembre 2010;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LA PROPOSTA DI TELECOM ITALIA

1. Con la comunicazione del 16 giugno 2009 Telecom Italia (di seguito “Telecom”) ha proposto di modificare le condizioni economiche previste dal D.M. 28 febbraio 1997 (di seguito sintetizzate) relative al contributo di attivazione supplementare applicato agli utenti in caso di collegamenti telefonici fuori dal perimetro abitato (c.d. *aree OPA*) aggiuntivo rispetto al contributo base di un’attivazione *standard* (ad oggi pari a 80€ IVA esclusa per gli utenti residenziali) dovuto da ogni utente indipendentemente dall’ubicazione geografica.
2. In particolare Telecom ha proposto di applicare il contributo supplementare in parola a tutti gli impianti “critici” comprendenti i collegamenti che necessitano la Costruzione di Opere Speciali (cd. COS) in rete di accesso, quali scavi e palificazioni, e quelli che presentano criticità connesse alla capacità della rete (ad es. la saturazione) per i quali sono necessari investimenti specifici.
3. La proposta nello specifico consiste nell’introdurre una soglia massima di spesa in capo a Telecom, pari a 2.800€ (IVA esclusa), per la realizzazione di ciascun impianto. Ciò vale a dire che, nel caso in cui la realizzazione dell’impianto necessiti di opere speciali i cui costi sono inferiori alla soglia, la Società si impegna a sostenere l’intero onere di fornitura; nel caso in cui i costi siano superiori a tale soglia, la Società si rende disponibile a sostenere l’onere fino a 2.800€ addebitando al cliente la restante parte dei costi. Al cliente viene, dunque, proposto un preventivo di spesa sulla base del quale può decidere se portare avanti la richiesta di attivazione, sostenendo l’onere aggiuntivo stimato da Telecom, ovvero se rinunciare.
4. Nella formulazione di Telecom è contemplata anche la possibilità di condividere l’onere a carico del cliente nel caso in cui altri utenti richiedano la fornitura del servizio sulla stessa tratta entro la fine dei lavori. Difatti, in tali casi è previsto un incremento dell’onere a carico di Telecom fino ad un massimo di $N \times 2.800\text{€}$ (dove N è il numero di richieste di accesso eventualmente giunte nel frattempo), ed una rivalutazione dell’onere richiesto agli utenti in pari misura.
5. Telecom ha evidenziato che la sua proposta è ispirata al modello inglese in cui è prevista una soglia di spesa massima a carico di BT pari a 3.400£, IVA esclusa, (corrispondente a ca. 100 ore/uomo di attività) per l’installazione degli impianti critici richiedenti scavi e palificazioni, superata la quale la quota di costo in eccesso è posta a carico del cliente richiedente l’allaccio (tale quota si aggiunge al costo di attivazione standard).
6. La Società ha giustificato l’introduzione di questi nuovi contributi di attivazione con la necessità di recuperare in modo diretto i costi sostenuti in caso di impianti che richiedono opere speciali, i quali, sulla base dei dati rilevati dall’azienda, non sarebbero recuperati, se non in minima parte, tramite le due fonti di ricavo attualmente previste: il Fondo del Servizio Universale e la riscossione del contributo OPA previsto dal D.M. del 28 febbraio 1997. Nel 2008 ad esempio sarebbero stati realizzati 65.000 impianti critici che hanno comportato un costo di ca. 78 mln€, di cui meno del 2% recuperabile con i due strumenti citati.

II. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

7. Il listino generalizzato dei servizi di accesso alla rete telefonica in postazione fissa attualmente prevede per l'attivazione e il trasloco dei servizi di accesso il pagamento di un contributo di base (differenziato per clientela residenziale ed affari) unico per tutto il territorio nazionale.
8. A tale contributo di base si aggiunge, esclusivamente nei casi di collegamenti fuori dal perimetro abitato (cd. area OPA), un contributo supplementare di valore pari al 20% della spesa complessiva sostenuta dall'operatore per la realizzazione del collegamento tra il perimetro dell'abitato ove è collocata la centrale di attestazione e la sede dell'utente. Il contributo supplementare è calcolato applicando il listino di riferimento indicato nella tabella B allegata al D.M. del 28 febbraio 1997 (di seguito D.M.), determinato sulla base dei prezzi dei materiali e della manodopera correnti al momento dell'emanazione del decreto.
9. E' opportuno rilevare che il D.M. è stato emanato in regime di monopolio per regolamentare le tariffe del servizio di telefonia offerte alla generalità dell'utenza. Dopo l'apertura alla concorrenza dei servizi di telefonia vocale, completata nell'ordinamento comunitario alla fine del 1997 e avviata in Italia con il D.P.R. del 19 settembre 1997 n. 318, alcune componenti del listino generalizzato disciplinate dallo stesso D.M. sono state oggetto di esplicito atto di modifica con delibera dell'Autorità¹.
10. Il legislatore, invece, ha ritenuto opportuno non intervenire sulla disciplina riguardante i collegamenti OPA in quanto essa attiene alla fornitura di un servizio base di interesse collettivo a condizioni economiche favorevoli, che non è garantito dalle logiche di mercato.
11. Nell'attuale contesto di mercato liberalizzato, il servizio di accesso alla rete telefonica in postazione fissa è soggetto ad un duplice regime regolamentare: da un lato, quello delle "analisi dei mercati", che disciplinano il mercato dei servizi di accesso al dettaglio, da ultimo con la delibera n. 731/09/CONS, dall'altro, quello del servizio oggetto degli obblighi di servizio universale, riconducibile principalmente alle norme contenute all'art. 53 e seguenti del Codice delle comunicazioni.
12. Relativamente agli obblighi imposti in capo all'operatore dominante – Telecom – all'esito delle analisi di mercato, la delibera n. 731/09/CONS all'art. 15 ha revocato, a partire dal 2010, l'obbligo di controllo dei prezzi massimi (attuato con il meccanismo del *Price Cap*) per i servizi al dettaglio di accesso alla rete

¹ Si richiamano, a tal proposito, le seguenti delibere:

- o la delibera n. 85/98 che ha esplicitamente sostituito e abrogato alcune tabelle del D.M. relative ai canoni e ai contributi dei servizi di accesso;
- o la delibera n. 286/99 che ha modificato, sostituito e soppresso alcune parti del D.M. relative alla tariffazione dei servizi di fonia vocale e ad altre prestazioni;
- o la delibera n. 236/00/CONS che ha modificato le tariffe delle comunicazioni tramite operatore e i contributi relativi alle spese di riattivazione e ad altre prestazioni.

telefonica pubblica confermando, altresì, quanto disposto dall'art. 53 comma 2 del Codice delle Comunicazioni, in merito alla garanzia di praticare prezzi accessibili. I prezzi dei servizi di accesso sono pertanto esenti da vincoli di controllo di prezzo fatta salva la verifica del rispetto dell'obbligo di accessibilità prevista per la fornitura del servizio universale.

13. Inoltre, l'art. 70 comma 1 della stessa delibera prevede che Telecom applichi condizioni economiche e tecniche *“simili a transazioni equivalenti e condizioni dissimili a transazioni non equivalenti”*, in tal modo tutelando gli utenti da discriminazioni ingiustificate.
14. In materia di obblighi di servizio universale, con riferimento alle condizioni economiche di accesso al servizio, il Codice prevede quanto di seguito riportato. Si evidenzia che le disposizioni del Codice trovano conferma anche nel c.d. “terzo pacchetto” di riforme comunitario, in particolare la direttiva n. 2009/136/CE in fase di recepimento
15. *Nello specifico, l'art. 53 comma 2 del Codice stabilisce che “l'Autorità determina il metodo più efficace e adeguato per garantire la fornitura del servizio universale ad un prezzo accessibile, nel rispetto dei principi di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità”.*
16. L'art. 59, comma 3, dello stesso Codice affida all'Autorità il potere di prescrivere alle imprese soggette all'obbligo di fornitura del servizio universale tariffe comuni, comprese le perequazioni tariffarie, in tutto il territorio, ovvero di rispettare limiti tariffari. Il comma 4 dispone, altresì, che le relative condizioni siano pienamente trasparenti e siano pubblicate ed applicate nel rispetto del principio di non discriminazione. Infine, stabilisce che l'Autorità può esigere la modifica o la revoca di determinate formule tariffarie.
17. L'art. 54 del Codice delle Comunicazioni prevede che qualsiasi richiesta ragionevole di connessione in postazione fissa sia soddisfatta almeno da un operatore. Inoltre, tale connessione *“deve essere tale da consentire un efficace accesso ad Internet”*.
18. L'art. 2, comma 2 dell'allegato n. 11 al Codice delle Comunicazioni prevede, inoltre, che l'Autorità consideri tutti i mezzi adeguati per incentivare le imprese ad assolvere gli obblighi di servizio universale in modo efficiente rispetto ai costi.

III. L'ATTIVITA' ISTRUTTORIA

19. Le citate comunicazioni di Telecom, riguardando modifiche che incidevano sulla materia del Servizio Universale, sono state oggetto di una specifica attività di vigilanza, ciascuna per la parte di propria competenza, da parte dell'Autorità in coordinamento con il Ministero dello Sviluppo Economico e gli Ispettorati Territoriali.

20. La fase istruttoria ha visto la partecipazione, per l'Autorità, della Direzione reti e servizi di comunicazione e della Direzione Tutela dei Consumatori (di seguito DIT), quest'ultima per l'esame dei profili relativi alla tutela dell'utenza.
21. La DIT, ha evidenziato in particolare la sussistenza del rischio concreto che la modifica proposta dal gestore contrasti con i principi dell'accessibilità del prezzo della fornitura del servizio universale, di non discriminazione tra gli utenti, di trasparenza e di proporzionalità, sanciti espressamente all'art. 53 del d.lgs. n. 259/2003.
22. Gli stessi principi espressi dalla DIT sono stati rappresentati anche dal Ministero dello Sviluppo Economico e dagli Ispettorati Territoriali, nel corso di una riunione tenutasi il 12 maggio 2010, i quali hanno altresì evidenziato che la metodologia proposta da Telecom potrebbe portare ad un incremento delle controversie fra l'utenza e la Società stessa non esistendo dei parametri oggettivi di valutazione delle offerte economiche dell'Operatore.
23. In merito alle norme applicabili al caso di specie è stato chiesto un parere al Servizio Giuridico dell'Autorità che ha affermato, in primo luogo, l'attuale vigenza della disposizione inerente i collegamenti OPA contenuta nel D.M., asserendo che *“non risulta formalmente abrogata né sostanzialmente superata da alcuna disposizione successiva”*. In forza di tale assunto lo stesso Servizio ha evidenziato altresì che *“la pretesa di un contributo supplementare per i costi di installazione sostenuti possa dirsi legittima solo con riguardo alle aree OPA, e non anche a quelle urbane (ancorché richiedenti lavori speciali). Inoltre, la misura di tale contributo è predeterminata in sede normativa [...] e ciò non consente certo all'operatore di determinare – tanto meno arbitrariamente – una soglia diversa da quella fissata dal decreto ministeriale citato”*.
24. Tuttavia, conclude il Servizio Giuridico la norma non esclude la possibilità che l'Autorità valuti la proposta di Telecom sul piano economico, anche alla luce dell'art. 2, comma 2 dell'allegato n. 11 al Codice delle Comunicazioni, ed apporti delle modifiche al listino allegato al D.M. mediante un proprio atto deliberativo.

Raccolta dati di monitoraggio

25. Verificata la ragionevolezza sul piano economico dell'esigenza rappresentata da Telecom di valutare il contributo di attivazione alla luce delle attuali condizioni di mercato aperto alla concorrenza, è stato ritenuto opportuno acquisire da Telecom gli elementi istruttori necessari per l'individuazione della metodologia più efficace per soddisfare tale esigenza valutando nel merito anche la congruità della proposta presentata dalla Società. Nell'ambito dell'attività istruttoria l'Autorità ha ritenuto opportuno acquisire ulteriori elementi ritenuti necessari per la completa disamina del caso di specie e per consentire una valutazione reale dell'impatto della modifica introdotta dalla Società.
26. Telecom, quindi, ha fornito i dati delle attivazioni che hanno comportato la richiesta di una spesa *extra* per il cliente a partire da gennaio 2010 (momento in cui Telecom ha cominciato ad applicare la nuova modalità di offerta ai soli casi di opere speciali che richiedono la realizzazione di palificazioni e/o scavi).

27. Dai dati trasmessi si rileva che nei mesi da gennaio a maggio 2010 sono state presentate circa 4.100 richieste di attivazione in cui è stata riscontrata la necessità di costruire opere speciali. Fra tali richieste, 377 impianti sono risultati sopra la soglia di 2.800€ e, pertanto, per la loro realizzazione è stato richiesto al cliente un contributo supplementare (ca. il 10% del totale delle richieste).
28. Il contributo richiesto al cliente ha superato nell'80% dei casi il valore di 1.000€², attestandosi mediamente intorno a 5.500€³ e raggiungendo un valore massimo compreso fra 50.000 e 160.000€.
29. La richiesta del contributo aggiuntivo per la realizzazione dell'impianto è stata accettata soltanto da 2 utenti, per i quali Telecom ha proceduto all'attivazione della linea. Gli altri 375 impianti non sono stati realizzati.
30. Procedendo, quindi, al confronto fra i volumi dei clienti soggetti al contributo aggiuntivo ai sensi del D.M. e secondo la proposta di Telecom si rileva che nel corso del 2008 il contributo OPA è stato richiesto a oltre 4.000 clienti, mentre la stima, in base ai dati parziali forniti da Telecom, dei clienti a cui sarà richiesto il contributo aggiuntivo nell'intero anno 2010 è inferiore ai 1.000 clienti.

Politiche di connessione negli altri settori di pubblica utilità

31. Per completare l'analisi della proposta è stata esaminata la modalità di valutazione dei contributi a carico dell'utente per l'attivazione del servizio di base in altri settori di pubblica utilità regolamentati.
32. Nello specifico, nel settore dell'energia la connessione alla rete elettrica comporta due contributi a carico del cliente, uno commisurato alla distanza ed un altro commisurato alla potenza.
33. Il contributo relativo alla distanza è pari alla somma di una quota fissa e di un contributo aggiuntivo forfetario calcolato in base alla distanza fra il punto di prelievo e la cabina di riferimento. L'importo a carico del cliente è determinato dal gestore della rete sulla base di un listino di riferimento fissato dall'Autorità di settore per ciascun anno. La distanza convenzionale è rilevata su planimetrie predisposte dal gestore di rete, in cui sono riportate le cabine di riferimento.
34. La quota relativa alla potenza viene calcolata moltiplicando un importo fisso per il numero di kW.
35. Nella tabella successiva sono riportati i valori di riferimento degli ultimi 3 anni.

² Si evidenzia che il contributo OPA con l'applicazione del D.M. solo raramente superava tale valore

³ I preventivi più recenti hanno ridotto tale valore medio a 3.500€.

	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010
a) Per distanza tra il punto di prelievo e la cabina di riferimento (quota distanza):			
- quota fissa [Euro]	185,22	186,20	187,14
- quota aggiuntiva da applicare per ogni 100 metri o frazione superiore a 50 metri eccedenti la distanza di 200 metri dalla cabina di riferimento, fino a 700 metri [Euro]	92,85	93,34	93,81
- quota aggiuntiva da applicare per ogni 100 metri o frazione superiore a 50 metri eccedenti la distanza di 700 metri dalla cabina di riferimento, fino a 1.200 metri [Euro]	185,22	186,20	187,14
- quota aggiuntiva da applicare per ogni 100 metri o frazione superiore a 50 metri eccedenti la distanza di 1200 metri dalla cabina di riferimento [Euro]	370,45	372,42	374,30
b) Per ogni kW di potenza messo a disposizione (quota potenza) [Euro/kW]	69,6377	70,0071	70,3603

36. Nel caso sia richiesta all'impresa di distribuzione la realizzazione di una soluzione diversa da quella convenzionale, il maggior costo è posto a carico del richiedente.

IV. LE VALUTAZIONI DELL'AUTORITA'

Sull'applicabilità del criterio a soglia proposto da Telecom

37. Dagli esiti dell'attività istruttoria è emerso che il criterio individuato da Telecom per la determinazione del contributo a carico del cliente risulta coerente con il principio di ripartizione dell'onere di realizzazione dell'impianto fra la Società e il cliente, adottato anche dal legislatore nell'ambito del D.M.. Tuttavia, nel corso dell'attività istruttoria sono emerse una serie di criticità inerenti al criterio della soglia e al perimetro di applicazione relativo proposti da Telecom, che sono riepilogate di seguito:

- la richiesta di un contributo aggiuntivo rispetto a quello *standard*, rivolta soltanto ad alcune tipologie di clienti i cui impianti necessitano della realizzazione di opere speciali, determina di fatto il superamento del principio della perequazione nazionale, che allo stato è applicato per i contributi di attivazione in conformità agli obblighi di servizio universale. L'applicazione del criterio della soglia, nello specifico, comporta una notevole disomogeneità nei contributi applicati, discriminando i clienti sulla base dell'impianto da realizzare e dello stato della rete, e rappresenta un disincentivo alle richieste per gli impianti più critici;
- nell'attuale formulazione non è previsto un tetto massimo di spesa per il cliente e ciò determina per l'Autorità l'impossibilità di esprimersi in ordine all'accessibilità del prezzo, così come previsto dal Codice delle comunicazioni per il servizio universale;

- c) in tema di trasparenza la stima del contributo aggiuntivo è svolta caso per caso da Telecom sulla base di regole di progettazione interne finalizzate a garantire la maggiore efficienza ed il minor costo per il cliente, ed i relativi costi unitari si basano su un capitolato di appalto negoziato dalla stessa Telecom periodicamente in ottica di ribasso dei prezzi. Questa modalità di calcolo del preventivo tuttavia non fornisce garanzie sulla trasparenza del prezzo praticato al cliente, contrariamente a quanto sancito esplicitamente dall'art. 53 del Codice;
- d) i clienti non dispongono di alcuno strumento per valutare il preventivo di opere, né gli Ispettorati Territoriali possono avvalersi di strumenti di controllo efficaci per verificare l'efficienza della soluzione proposta. La correttezza del contributo richiesto al cliente nelle aree OPA ai sensi del D.M., invece, poteva essere verificata direttamente attraverso il listino di riferimento allegato al D.M. stesso;
- e) nella formulazione proposta da Telecom l'onere di realizzazione delle opere speciali viene ribaltato sull'utente in tutta la sua variabilità mentre Telecom ne sostiene un contributo fisso predeterminato (2.800€). Con il sistema previsto dal D.M., invece, l'utente (solo se situato in aree OPA) sostiene il 20% del costo complessivo di installazione del collegamento e la restante parte variabile è a carico di Telecom, che pertanto ha un interesse diretto a mantenere bassi i costi di realizzazione;
- f) sul piano giuridico si rileva infine che la modifica del contributo non può essere arbitrariamente introdotta da Telecom ma deve avvenire con un provvedimento deliberativo da parte dell'Autorità, come previsto dal Codice delle comunicazioni.

Modifiche alla proposta di Telecom Italia: ripartizione della spesa in modo percentuale

- 38. Per quanto premesso in merito alle criticità emerse in fase di valutazione del criterio della soglia, l'Autorità ritiene opportuno proporre una seconda alternativa consistente nella suddivisione dell'onere di realizzazione dell'impianto in maniera proporzionale tra l'azienda e l'utente, procedendo ad una valutazione di una possibile modifica della quota percentuale di compartecipazione, fissata nel D.M. pari al 20%.
- 39. Ciò vale a dire che nel caso di impianti per cui è necessaria la realizzazione di opere speciali quali scavi e palificazioni, oltre al contributo base richiesto alla generalità dell'utenza, al cliente potrà essere richiesto un contributo *extra* determinato come quota percentuale del costo maggiormente efficiente (ovvero del costo di realizzazione dell'impianto a partire dal tratto di rete di distribuzione primaria o secondaria più vicino all'utenza) necessario per la connessione alla rete, indipendentemente dall'ammontare della spesa. La restante quota percentuale di costo rimane a carico della stessa Telecom, quale fornitore del Servizio universale.
- 40. Sulla base delle valutazioni svolte sui dati acquisiti nel corso del procedimento l'Autorità ha ritenuto congrua una percentuale a carico dell'utenza, pari al 30%

dell'importo complessivo dell'impianto (a tale valore infatti si è giunti valutando l'onere medio a carico dell'utenza applicando il meccanismo della soglia in base ai dati forniti da Telecom con costo complessivo dell'impianto inferiore a 12.800€).

41. Tale soluzione, da un lato, garantisce a Telecom la remunerazione immediata di una parte dei costi maggiore rispetto a quella determinata applicando il D.M. e, dall'altro, distribuisce in maniera più equa i contributi a carico dell'utenza.
42. Tale soluzione è, come premesso, in linea con quella attuata dal D.M. del 1997 in quanto anche questo attribuiva al cliente il contributo in quota percentuale rispetto al costo. Tuttavia, la percentuale prevista dal D.M. a carico dell'utente risultava pari al 20% mentre, in ragione dell'evoluzione del mercato verso la liberalizzazione avvenuta successivamente al D.M., la quota del 30% allo stato attuale si può ritenere più congrua.
43. La modifica del valore della soglia ha il vantaggio di bilanciare le due esigenze, di contenimento dei costi a carico del cliente e di condivisione della spesa sostenuta dall'operatore. Inoltre il criterio di compartecipazione in quota proporzionale alle spese da parte di Telecom ha il vantaggio, rispetto alla soglia, di incentivare la formulazione di preventivi a basso costo ed assolvere in maniera più efficiente all'obbligo di fornitura del servizio universale.

D1.Si chiede di esprimersi in ordine ai due criteri di calcolo del contributo di attivazione supplementare esposti sopra, ovvero la ripartizione della spesa in modo percentuale e la ripartizione della spesa secondo il metodo della soglia, manifestando la propria preferenza per uno dei due criteri con le relative motivazioni.

D2.Si chiede di esprimersi in ordine al valore della soglia e/o della percentuale.

Modifiche alla proposta di Telecom Italia: perimetro di applicabilità del contributo aggiuntivo

44. Telecom propone che gli impianti soggetti al contributo *extra* possano essere tutti quelli che necessitano scavi e palificazioni, indipendentemente dalla collocazione geografica, individuati unilateralmente dalla stessa Società sulla base delle condizioni della rete.
45. Tale criterio, tuttavia, rende impossibile l'identificazione *a priori* dei clienti a cui verrà richiesto il contributo supplementare, in aggiunta a quello base. Per contro, il D.M. stabilisce una distinzione su base territoriale, quindi, l'eventuale applicazione del contributo OPA si può prevedere sulla base dell'ubicazione dell'impianto in determinate aree del paese.
46. A tal proposito, l'Autorità ritiene che per garantire la trasparenza verso gli utenti sia necessario determinare *a priori* il perimetro di eventuale applicazione del contributo *extra*. A tal fine, ritiene che l'applicazione del contributo *extra* non possa riguardare tutto il territorio nazionale, indipendentemente dalla

collocazione geografica dell'utenza da connettere, ma che la richiesta del contributo debba essere circoscritta alle aree contenenti *case sparse* e *nuclei abitati*, come definite dall'ISTAT, in cui risultino assenti le infrastrutture di accesso alla rete ovvero che debba essere utilizzato un criterio equivalente individuato sulla base della topologia di rete di Telecom.

47. Tale orientamento garantisce ai clienti che abitano nei centri urbani, dove la rete di telefonia fissa è ampiamente diffusa e gli operatori hanno maggiore interesse a fornire il servizio, l'imputazione esclusiva del contributo *standard* per l'attivazione della linea.

D3.Si condivide l'orientamento dell'Autorità di predeterminare geograficamente il perimetro di applicazione del contributo *extra*?

D4.Quale criterio si ritiene più opportuno adottare per individuare il perimetro di applicabilità del contributo aggiuntivo?

Criterio della ragionevolezza

48. Il Codice delle comunicazioni con riferimento agli obblighi del servizio universale prevede che Telecom soddisfi tutte le richieste ragionevoli di accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa.
49. A tal proposito si osserva che la ragionevolezza della richiesta non può essere valutata sulla base del costo dell'impianto in quanto si tratta di un servizio di interesse generale. Per contro, può trovare applicazione un criterio di ragionevolezza con riferimento alla collocazione geografica dell'impianto ed alla sua fattibilità tecnica.
50. In merito alla collocazione geografica, il servizio universale deve garantire la disponibilità del servizio base in ogni luogo del territorio nazionale nel modo più efficiente rispetto al costo. Qualora il percorso necessario per raggiungere la sede dell'utente non possa essere il più efficiente per limiti connessi all'orografia del territorio o alla presenza di proprietà invalicabili lungo il percorso, parte del maggior costo legato alla realizzazione di un percorso alternativo può gravare direttamente sul cliente richiedente l'allaccio.
51. Per quanto concerne la fattibilità tecnica, in accordo con il principio della neutralità tecnologica, la connessione può essere realizzata con qualunque tecnologia – incluse le tecnologie *wireless* – purché l'accesso alla rete consenta la fruizione integrale dei servizi inclusi nel Servizio universale, come previsto dalla normativa vigente.

D5.Si condivide l'orientamento dell'Autorità di non utilizzare il costo dell'impianto come indicatore di ragionevolezza delle richieste di attivazione secondo le modalità descritte sopra?

Modalità di calcolo del preventivo

52. Al fine di garantire la trasparenza e la prevedibilità del preventivo rivolto all'utenza si rende necessario definire un listino di riferimento per il calcolo dello stesso. L'importo del preventivo, quindi, deve essere calcolato in base ai costi dei materiali a piè d'opera e della manodopera correnti, nonché della lunghezza dell'impianto da realizzare.
53. La tabella che segue contiene la lista degli elementi che possono concorrere alla formazione del costo complessivo dell'impianto e gli importi unitari massimi e minimi corrispondenti⁴. Tale tabella è stata proposta da Telecom.

	Costo min	Costo max	Unità di misura
Scavo Posa tubo e pozzetti	16,52	68,62	€/metro
Ripristino	7,62	13,76	€/metro
Posa di palo	163,09	280,05	€/Palo
Impianto d'abbonato			
(a) Quota fissa	126,14	212,27	€
(b) Quota variabile: da moltiplicare per ogni 50 metri eccedenti i primi 50 metri	42,93	42,93	€
(c) Valore totale dell'impianto d'abbonato	$c = a + b * \text{intero}[(\text{Lungh_tot} - 50 \text{ metri}) / 50 \text{ m}]$		

Di seguito si riporta il dettaglio delle opere previste.

Scavi posa tubo e pozzetti⁵:

- a) Il costo minimo comprende:
 - i. lo scavo in terreno sterrato e rinterro con materiale di risulta e/o inerte;
 - ii. la posa del tubo + costo del materiale;
 - iii. il costo posa pozzetto + costo materiale.
- b) Il costo massimo comprende:
 - i. Disfacimento della pavimentazione, scavo e rinterro eseguito con miscele betonabili, malte fluide o con materiale inerte stabilizzato oltre i 100kg/m³;
 - ii. la posa del tubo + costo del materiale;
 - iii. il costo posa pozzetto + costo materiale;
 - iv. Supplemento per scavo in roccia.

Ripristino:

- c) Il costo minimo comprende:
 - i. posa di manto di usura in conglomerato bituminoso fine.

⁴ La società ha specificato che i costi sono calcolati per attività standard e non considerano prescrizioni particolari eventualmente richieste (per esempio ripristini in centri storici, strade particolari, ecc.) che potrebbero richiedere opere supplementari da valutare caso per caso.

⁵

- d) Il costo massimo comprende:
 - i. posa di manto di usura in conglomerato bituminoso fine;
 - ii. scarificazioni di pavimentazioni stradali.

Posa di palo:

- e) Il costo minimo comprende:
 - i. Posa di pali in legno e vetroresina;
 - ii. Formazione di tiranti con blocchi interrati;
 - iii. Costo palo (mix pino+vetroresina);
 - iv. impianti di terra.
- f) Il costo massimo comprende:
 - i. Posa di pali in roccia;
 - ii. Formazione di tiranti con blocchi interrati;
 - iii. Costo palo (mix pino+vetroresina);
 - iv. impianti di terra.

Impianto d'abbonato:

- g) Il costo minimo comprende:
 - i. realizzazione fisica dell'impianto in cavetto bronzo per servizio;
 - ii. supplemento opere speciali per lunghezza di impianto in cavetto bronzo superiore a 50 metri, per ogni 50 metri eccedenti i primi 50.
- h) Il costo massimo comprende:
 - i. realizzazione fisica dell'impianto in cavetto bronzo per servizio;
 - ii. opere correlate alla realizzazione fisica dell'impianto in cavetto bronzo;
 - iii. supplemento opere speciali per lunghezza di impianto in cavetto bronzo superiore a 50 metri, per ogni 50 metri eccedenti i primi 50.

54. Con riferimento agli importi si osserva, tuttavia, che la loro elevata variabilità pone un'elevata incertezza sull'entità del preventivo a carico dell'utente. Inoltre, al fine di rendere esaustiva la lista dei lavori per i quali è possibile chiedere un contributo all'utente e soddisfare il principio di trasparenza, è necessario includere nella lista stessa i costi relativi ai collegamenti realizzati tramite ponti radio e/o attraverso l'installazione di componenti particolari di rete, quali ad esempio i distributori.

D6.Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito alla modalità di calcolo del preventivo di spesa rivolto all'utenza?

D7.Si chiede di esprimersi in ordine alla variabilità degli importi riportati in tabella, nonché in ordine alla possibilità di fissare i prezzi a forfait.

D8.Si chiede di esprimersi in ordine alla necessità di aggiungere ulteriori elementi utili per il calcolo del preventivo.

Negativi di rete

55. Con riferimento alla proposta di Telecom di estendere l'applicazione del contributo aggiuntivo al caso di impianti che presentano delle criticità connesse allo stato della rete, l'Autorità ritiene che tali costi non possano essere ribaltati sui clienti in quanto rientrano nei normali costi di gestione di una rete complessa.

D9.Si condivide l'orientamento dell'Autorità di limitare l'applicazione del contributo aggiuntivo esclusivamente ai casi di collegamenti che necessitano la realizzazione delle infrastrutture di rete contenute nel listino approvato?

Estensione a livello wholesale

56. Telecom Italia in qualità di operatore notificato ha l'obbligo di fornire servizi di accesso all'ingrosso agli operatori concorrenti (OLO) secondo modalità definite dall'Autorità nelle Offerte di Riferimento dalla stessa approvati annualmente. L'OLO utilizza detti servizi per l'attivazione di clienti dallo stesso preventivamente acquisiti. La fornitura dei servizi al dettaglio da parte degli OLO avviene principalmente per il tramite dei servizi ULL, WLR, bitstream. L'attivazione di una linea, richiesta dall'OLO a Telecom Italia, può riguardare un impianto già attivo (sul quale Telecom o un altro operatore, in quest'ultimo caso si parla di migrazione, fornisce già un servizio finale) o un impianto non attivo (cosiddetta LINEA NON ATTIVA, nel caso in cui la connessione elettrica con la centrale locale deve essere realizzata mediante interventi di Telecom in rete di distribuzione).
57. Caso di LINEA NON ATTIVA. In tal caso può succedere che la realizzazione della linea da parte di Telecom richieda un intervento di cui all'oggetto del presente provvedimento. L'Autorità ritiene ragionevole che Telecom definisca, caso per caso e una volta effettuato lo studio di fattibilità, un prezzo all'ingrosso orientato ai costi dalla stessa sostenuti per la realizzazione dell'opera speciale. La valutazione di tali costi è effettuata secondo il listino approvato nel presente provvedimento e utile ai fini della valutazione del costo di attivazione a carico del cliente finale.
58. Caso di LINEA ATTIVA. A seguito della realizzazione di opere speciali, di cui al presente provvedimento, da parte di Telecom Italia e nella quale la stessa sopportato una parte del costo, ne ha il cliente può richiedere la migrazione verso altro operatore. Laddove tale richiesta avvenga entro un periodo di tempo predefinito (allo stato si propone 18 mesi) si ritiene opportuno, sulla base di un principio di equità, che l'operatore contribuisca pro-quota ai costi sopportati da Telecom Italia nella realizzazione dell'impianto. Al riguardo si propone una compartecipazione su base percentuale, fissando come orientamento la misura del 50% del costo sostenuto da Telecom Italia.

D10. Si condivide l'orientamento dell'Autorità esposto ai punti precedenti.